



Bruxelles, 28 maggio 2020
(OR. en)

8413/20

EF 90
ECOFIN 416
CCG 15
DELECT 58

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 3428 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.5.2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 3428 final.

All.: C(2020) 3428 final



Bruxelles, 28.5.2020
C(2020) 3428 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.5.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013¹ (in seguito denominato "il regolamento") conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i requisiti per la valutazione prudente cui dovrebbero essere soggetti gli enti, previa presentazione dei progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Il 22 aprile 2020² l'ABE ha proposto di modificare le norme sulla valutazione prudente al fine di attenuare l'impatto della volatilità eccezionale determinata dalla pandemia di Covid-19 sui requisiti prudenziali per il rischio di mercato. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'ABE, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme tecniche la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

Il presente atto delegato introduce un adeguamento temporaneo volto ad attenuare gli aumenti degli importi aggregati degli aggiustamenti di valutazione supplementari (*additional valuation adjustments* - AVA) nell'ambito della valutazione prudente e i relativi effetti eccessivi sugli importi dedotti dai fondi propri delle banche a seguito dell'attuale periodo di estrema volatilità dei mercati. L'articolo 105 del regolamento impone che gli enti raggiungano un grado di certezza adeguato nella valutazione dei propri strumenti finanziari valutati al *fair-value* (valore equo) a fini prudenziali e che prendano in considerazione formalmente aggiustamenti di valutazione in tal senso. L'articolo 34 del regolamento impone agli enti di dedurre dal capitale primario di classe 1 gli AVA calcolati conformemente all'articolo 105 del regolamento.

I dettagli tecnici che stabiliscono le condizioni alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 105 sono precisati ulteriormente nel regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente). Le norme tecniche di regolamentazione prevedono due metodi per il calcolo degli AVA. Secondo il metodo più sensibile al rischio (il cosiddetto "metodo di base"), gli enti devono calcolare una serie di AVA per i diversi tipi di aggiustamenti di valutazione di cui all'articolo 105, paragrafi 10 e 11. I singoli AVA sono poi aggregati in un importo totale degli AVA, che è poi dedotto dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 34.

Il calcolo dei singoli AVA nell'ambito del metodo di base si basa sulle attuali condizioni di mercato ed è effettuato trimestralmente, per ciascun periodo di riferimento. Le condizioni di volatilità di mercato tendono a tradursi in una maggiore incertezza, in particolare per quanto riguarda gli strumenti valutati al valore equo, che determina aumenti notevoli del totale degli AVA e quindi una maggiore deduzione dal capitale primario di classe 1. Ciò potrebbe incentivare gli enti finanziari a ridurre l'indebitamento (ossia a vendere attività finanziarie) o a limitare le attività di mercato (ad esempio, i servizi di copertura per i clienti).

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

² <https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks>

Si propone pertanto un semplice adeguamento temporaneo delle norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione prudente. Tale adeguamento aumenterà il fattore di aggregazione utilizzato per il calcolo dell'importo totale degli AVA nell'ambito del metodo di base dal 50 % al 66 %. L'aumento è temporaneo (sarà applicabile fino al 31 dicembre 2020) e intende consentire agli enti di far fronte all'attuale estrema volatilità dei mercati. L'aumento del fattore di aggregazione ridurrebbe l'importo totale degli AVA, diminuendo pertanto l'importo dedotto dal capitale primario di classe 1 degli enti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente regolamento delegato inciderà sugli enti che utilizzano l'approccio di base per calcolare gli AVA di strumenti valutati al valore equo, conformemente ai requisiti di valutazione prudente di cui al regolamento delegato (UE) 2016/101.

A causa dell'urgenza per le difficoltà senza precedenti dovute alla pandemia di Covid-19, che richiede un rapido aggiornamento delle norme per rassicurare gli enti potenzialmente interessati dalla crisi relativamente al calcolo degli AVA, l'ABE ha deciso di non effettuare consultazioni pubbliche o analisi costi-benefici. Inoltre, poiché è necessario adottare azioni urgenti, conformemente a quanto sopra citato, e non è stato possibile condurre consultazioni, l'ABE ha informato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Tenuto conto dello shock sistemico a seguito della pandemia di Covid-19 e della decisione delle autorità pubbliche, a livello unionale e globale, di arrestare gran parte dell'attività economica per contenere l'evoluzione della pandemia, il presente progetto di regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101 stabilendo un fattore di aggregazione del 66 % per questo periodo specifico di estrema volatilità dei prezzi di mercato e di shock sistemico a causa della Covid-19, invece del fattore di aggregazione del 50 % utilizzato in condizioni normali di mercato. Poiché si prevede che, nei prossimi mesi, l'estrema volatilità del mercato dovuta alla pandemia di Covid-19 si attenuerà con il diminuire della pandemia stessa, è opportuno che tale disposizione abbia carattere transitorio e che si applichi fino al 31 dicembre 2020.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.5.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012³, in particolare l'articolo 105, paragrafo 14, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 6 e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione⁴ stabiliscono che per quanto riguarda gli enti che calcolano gli aggiustamenti di valutazione supplementari (*additional valuation adjustments - AVA*) secondo il metodo di base stabilito nel regolamento medesimo, i singoli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura e i rischi del modello devono essere determinati in riferimento a un livello di certezza del 90 % sulla base delle condizioni di mercato applicabili al momento del calcolo. Il regolamento (UE) 2016/101 specifica inoltre un approccio di aggregazione per il calcolo degli AVA totali a livello di categoria basato sui singoli AVA, che tiene conto delle sovrapposizioni tra i singoli AVA che si verificano nell'aggregazione di tali categorie di AVA.
- (2) La diffusione della pandemia di Covid-19 ha determinato livelli di estrema volatilità sui mercati finanziari a livello mondiale, con ripercussioni su diverse classi di attività. Ciò ha generato aumenti eccezionali della dispersione dei prezzi delle attività e degli scarti denaro/lettera. Si prevede pertanto che i singoli AVA computati a livello delle esposizioni oggetto di valutazione aumenteranno notevolmente rispetto ai livelli in tempi normali.
- (3) L'adeguamento dei singoli AVA alle nuove condizioni di mercato è un processo normale. È tuttavia prevedibile che, a causa della pandemia di Covid-19 e delle decisioni delle autorità pubbliche di arrestare l'attività economica in molti settori, l'aggregazione di singoli AVA notevolmente aumentati avrà un impatto

³ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

sproporzionato sugli importi aggregati degli AVA. È pertanto opportuno rivedere le norme per la valutazione prudente in modo che, oltre a stabilire un fattore di aggregazione da utilizzare in condizioni normali di mercato, esse prevedano anche che gli enti debbano applicare un fattore di aggregazione maggiore in questo periodo specifico di estrema volatilità dei prezzi di mercato e di shock sistemico a causa alla pandemia di Covid-19.

- (4) È presumibile che l'estrema volatilità dei mercati a seguito della pandemia di Covid-19 si attenerà con la diminuzione della pandemia prevista per i prossimi mesi. Il fattore di aggregazione più elevato dovrebbe pertanto essere applicato soltanto per la durata prevista dell'estrema volatilità di mercato combinata con lo shock sistemico, che attualmente si suppone fino al 31 dicembre 2020.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/101.
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. A causa dell'urgenza dovuta alla pandemia di Covid-19, l'Autorità bancaria europea ha ritenuto che lo svolgimento di una consultazione e di un'analisi costi-benefici sarebbe sproporzionato. L'Autorità bancaria europea ha tuttavia informato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (7) Per reagire rapidamente alle conseguenze della pandemia di Covid-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.5.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN